

Delitti contro l'incolumità pubblica

Criteri di accertamento del pericolo per la salute nel delitto di avvelenamento: brevi note sulla rilevanza del "metodo"

di Giovanni Paolo Accinni (*)

Non può esservi avvelenamento in assenza di norme scientifiche di copertura e di accertamenti in forza di (entrambi) i quali poter provare se e quando le acque abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone che eventualmente le ingeriscano. La mancata osservanza di siffatti criteri di accertamento determina clamorosi errori giudiziari capaci solo di esaltare il profilo di inidoneità della (pretesa) responsabilità penale a fini di tutela ambientale.

Premessa

La magistratura inquirente pare aver "rinverdito" un'ipotesi di delitto di "antica" gravità: l'avvelenamento delle acque nella sua forma dolosa di cui all'art. 439 c.p. Il delitto, che in molti anni di vigenza del codice penale non annoverava molti precedenti, è invero tornato di attualità giudiziaria e mediatica secondo quell'ormai loro contemporaneo incedere in cui si condizionano ed alimentano vicendevolmente. Assistiamo quindi a un proliferare di imputazioni che, a fronte di una pur meritevole rinnovata sensibilità ambientale, paiono condizionate più dall'avvertita esigenza di un ristoro dei danni, che da quella che dovrebbe precedere (e anzi determinare) anche siffatti risarcimenti.

Accade per vero sempre più spesso che nasca soltanto oggi (a distanza anche di decenni) l'esigenza di processare parecchi anni di gestione passata (o di più gestioni passate) con contestazioni di "concorso universale" elevate in capo a pluralità di soggetti avvicendatisi in ruoli e qualifiche in ragione dei quali avrebbero (tutti) concorso con azioni dolose, omissive o commissive, a cagionare e/o comunque a non impedire l'ulteriore aggravarsi di un evento che avrebbero avuto l'obbligo di impedire (ed identificato appunto addirittura in un avvelenamento doloso).

Ma quale reale evento? E (soprattutto) quale previsione sufficientemente definita del fatto concreto

agganciato a specifiche conoscenze fattuali? La ragione per la quale sorgono ormai sempre più spesso imputazioni non solide né durevoli (ancorché devastanti nel loro iniziare processi "monstre") pare essere quella che si omette di rispondere da subito a quella che non può che essere la prima domanda che dovrebbe poter ricevere sicura risposta, e cioè a dire: se e quando le acque abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recar danno alle persone che eventualmente avrebbero potuto ingerirle.

Osserva al riguardo il giudice di legittimità che il delitto di avvelenamento «si consuma nel momento dell'avvelenamento delle acque, e cioè quando queste abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recar danno alle persone che eventualmente le ingeriscano (...) (1)». Ai fini di siffatta identificazione necessario quindi tenere conto di altro testuale ammonimento del medesimo giudice che ha invero affermato (in una vicenda processuale decisa dal Tribunale di Venezia) che «(...) tuttavia, il pericolo che la norma vuole prevenire deve essere un pericolo reale individuato o individuabile, attraverso norme scientifiche di copertura, non un pericolo suppo-

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Cass., Sez. IV, 8 marzo 1984, in *Cass. Pen.* 1986, 1748; conf. Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 15216, in *Cass. Pen.* 2008, 476.

sto o immaginato» (2). Dunque, è necessario che vi siano norme scientifiche di copertura ed accertamenti di fatto in forza di (entrambi) i quali poter affermare e precisare se e quando le acque abbiano assunto qualità tali da poter recar danno alla salute pubblica. Sono infatti proprio questi gli elementi di giudizio: la rigorosa valutazione delle fonti di prova; l'accertata sussistenza di leggi scientifiche di copertura. Se ci si allontana da questi due irrinunciabili elementi di giudizio e se si utilizzano, ai fini del giudizio, pareri (anche tecnici) che si fondino su diversi elementi di valutazione, l'erroneità delle conclusioni è inevitabile (3).

Il problema del metodo «per condurre bene la ragione e ricercare la verità» secondo anche l'insegnamento della Suprema Corte

Il pericolo reale è proprio quello (e solo quello) scientificamente accertato. Lo dice la Corte regolatrice: il pericolo che non è individuato attraverso una legge scientifica di copertura è solo supposto (immaginato). È quindi presunto il pericolo che sia identificato e sostanziato non già (appunto) da un accertamento scientifico, ma dall'accettazione di mere convenzioni intese a prevenire qualsiasi rischio (sulla scorta cioè del diverso principio di precauzione). Ed invero, evidenze scientifiche e stima delle probabilità non sono tra loro compatibili. Altro è infatti l'evento di avvelenamento che va accertato alla stregua di un pericolo reale e quindi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, scientificamente accertato; tutt'altro il rischio che sono chiamate a fronteggiare le misure di precauzione che devono essere prese proprio anche se una correlazione tra causa ed effetto non sia stabilita scientificamente (4).

La struttura del giudizio di pericolo reale è sovrapponibile a quella del giudizio causale (elementi di fatto e leggi scientifiche); quella intesa al concetto di valutazione di rischio invece non lo è: il rischio non è infatti una grandezza oggettivamente misurabile proprio perché si basa su postulati quantitativi convenzionali, ma indimostrati: suggeriti, appunto, dal principio di precauzione. In assenza di un'evidenza scientifica si assumono misure (di natura precauzionale) per fronteggiare un rischio che, in assenza di evidenza scientifica, è solo supposto (ipotetico). È quindi presunto, e non reale, il pericolo basato sulla congettura che una volta superati i livelli di soglia la contaminazione diventi "ipso facto" avvelenamento. Non è così. Per essere così (ossia per esservi una potenza tossica reale) occorrono dosi ed esposizioni tossicologicamente rilevanti (5).

Certo che un limite cautelativo è utile per limitare l'esposizione, ma ciò non significa che il suo superamento indichi (necessariamente) un pericolo per la salute. Solo il pericolo reale si basa dunque sulla prova scientifica che alle concentrazioni effettivamente rilevate si possono riscontrare effetti avversi per la salute (o per l'equilibrio biologico ambientale). Al di fuori ricadremmo nell'errore di giudizio che non potrebbe che essere oggetto di censura in sede di legittimità.

Donde anche l'importanza di distinguere tra contaminazione e avvelenamento, perché non si può definire come avvelenamento la contaminazione di un'entità complessa come l'ambiente in assenza di effetti tossici generalizzati sugli organismi viventi. Per dirlo non con le nostre parole, ma appunto con quelle stesse della Suprema Corte: l'avvelenamento non può «riferirsi se non a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinamento siano pericolose per la salute pubblica (...), pericolosità che va scientificamente accertata (6)». Invero, ad avviso degli stessi giudici «pericolo per il bene giuridico tutelato è in altre parole quella dose di sostanze contaminate alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute (7)».

Dose ed esposizione sono dunque i termini per poter qualificare, secondo leggi scientifiche (e quindi secondo la stessa Cassazione), la tossicità delle sostanze in termini tali da poter arrecare danno (reale) alle persone.

E si capisce: se così non fosse "tipicità" e "offensività" dell'ipotesi delittuosa non coinciderebbero, il

Note:

(2) Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, 2837, con nota di Di Salvo.

(3) Sulla necessità di ancorare il giudizio a conoscenze condivise nel mondo scientifico, cfr. F. Stella, *Giustizia e modernità*, 3° ed., Milano, 2003, 524; nello stesso senso vedi anche F. D'Alessandro, *Pericolo astratto e limiti soglia*, Milano, 2012, 173 e ss.

(4) Trib. Venezia, 29 maggio 2002, in *Rivista Giurisprudenza Ambientale*, 2003, 119, con nota di Centonze-D'Alessandro.

(5) Cfr. anche D. Castronuovo, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, 50; F. D'Alessandro, *Pericolo astratto e limiti soglia*, cit., 176 e ss. che a sua volta richiama testualmente Stella che aveva invitato gli interpreti a non dimenticare che «il pericolo astratto non può essere confuso con il pericolo immaginario e deve essere inteso come pericolo reale».

(6) Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 15216, in *Cass. Pen.* 2008, 2, 552 ss.

(7) *Ibidem*, nella specie la sentenza è stata censurata perché in sede di merito è mancato l'accertamento in ordine all'effettiva pericolosità della concentrazione di acido cromico in corrispondenza del punto di ingresso delle acque nell'impianto di potabilizzazione, essendosi ritenuto sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari.

che semplicemente significa l'impossibilità (appunto) di potersi abbandonare a presunzioni di pericolosità; necessaria essendo (invece) la possibilità di individuare un pericolo reale, per tale inderogabilmente intendendosi quello scientificamente accertato. Quello cioè caratterizzato da una dose cui le indagini scientifiche (tossicologiche) consentono di associare effetti avversi per la salute. È poi ancora la stessa Corte di legittimità che (nella medesima nota vicenda processuale del *Petrolchimico di Marghera*) ha testualmente precisato che «il c.d. principio di precauzione non ha una diretta efficacia nel diritto penale ma è volto soltanto ad ispirare le pubbliche autorità nelle scelte di regolamentare o vietare l'esercizio di determinate attività quando esista il sospetto di una loro pericolosità che però mai ha trovato conferma. Il presupposto per questi interventi è costituito dall'incertezza scientifica sulla dannosità per la persona umana, per esempio, di una determinata esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti gli effetti (8)».

Non c'è nulla da inventare. E anche la Corte di cassazione non ha infatti inventato niente. È invero la stessa definizione dell'OMS ad indicare chiaramente che non si può prescindere dai livelli di esposizione, e perciò è stato affermato che «(...) il superamento di un valore guida potrebbe non risultare in un significativo aumento del rischio per la salute. Altro è il principio di precauzione; altro è l'accertamento di un pericolo reale accertato sulla scorta di precisi elementi di fatto e di un dato scientifico (9)». La stessa giurisprudenza più recente di merito ha (a sua volta) precisato come «il principio di precauzione, doveroso e meritevole in contesto di generalizzata tutela della salute dell'uomo, appare avulso e pericoloso se inserito in contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabilità; se da esso si volesse trarre una legge di copertura giuridicamente rilevante sotto il profilo causale (10)».

Le leggi della scienza e quelle del nostro ordinamento positivo ci riconfermano in tutta coerenza tra loro che il principio di precauzione prescinde dalla dimostrazione scientifica proprio perché non definisce una relazione causa-effetto, ma solo una probabilità non necessariamente ben definita: il principio precauzionale è quindi inservibile ai fini del giudizio penale perché in funzione non già dell'accertamento di un pericolo reale, ma per fronteggiare un pericolo solo supposto. Dal principio di precauzione non si può cioè trarre una legge di copertura giuridicamente rilevante da cui poter far derivare un'affermazione di responsabilità penale (personale).

Dunque, il principio di precauzione (per espresso

insegnamento della giurisprudenza di legittimità) si applica non a pericoli identificati (a pericoli reali, accertati come tali), ma a pericoli potenziali di cui (appunto) non si ha sufficiente e approfondita conoscenza: non scientificamente accertati. Perciò l'eventuale violazione di norme precauzionali non è idonea a dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta ed evento verificatosi, proprio perché il principio di precauzione non si prefigge uno scopo di verità, ma il diverso fine, coerente con la sua stessa essenza, che è solo quello di una pratica di definizione di un rischio. E sappiamo pure bene che per poter riconoscere come esistente il nesso di causalità non è sufficiente la violazione di norme precauzionali, ma è necessaria un'evidenza scientifica che sia in grado di mettere in relazione una (presunta) causa con una (presunta) conseguenza, almeno in termini di probabilità prossime alla certezza (11).

Non è un caso la sovrapposibilità del giudizio di pericolo a quello sul nesso causale. Non è un caso la necessità di coincidenza tra tipicità ed offensività della fattispecie di avvelenamento. Come autorevolmente osservato è proprio il raggio di azione del principio di precauzione, esteso al mero sospetto dell'esistenza per i beni giuridici, a porlo in conflitto in campo penale «con le fiere riserve avanzate dalla dottrina verso forme eccessivamente spinte di anticipazione della tutela o, in modo peraltro più controverso, verso la stessa categoria del pericolo astratto (12)». Tipicità e offensività devono insomma poter coincidere.

D'altra parte, chi più aveva già studiato il tema del pericolo nel nostro ordinamento impartiva come non superabile insegnamento quello che il giudizio di pericolo necessita di una conoscenza totale della base del giudizio costituita dal fatto, da intendersi come insieme delle circostanze concrete che l'interprete deve considerare in quanto elementi che accompagnano e caratterizzano le condotte o l'evento

Note:

(8) Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, cit., 2865.

(9) Linee guida per le acque potabili, WHO, Vol. 1, *Recommendations*, 3rd ed, Ginevra, 2008.

(10) Trib. Ferrara, 30 aprile 2012, in www.penalecontemporaneo.it.

(11) D. Castronuovo, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, in www.penalecontemporaneo.it.

(12) G. Forti, *La chiara luce della verità e l'ignoranza del pericolo: riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in AA.VV. *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, Vol. I, 618. Nella manualistica cfr. anche G. Marinucci, E. Dolcini, *Corso di diritto penale*, I, Milano, 2001, 567.

oggetto del giudizio di pericolo (13). Veniva quindi precisato che, dal punto di vista del sostegno nomologico del giudizio di pericolo, ovvero del metro con cui giudicare della relazione di pericolo, il riferimento è alle leggi scientifiche. È (non a caso) lo stesso insegnamento della Suprema Corte.

Non è insomma certamente per singolare coincidenza che la più autorevole dottrina e la giurisprudenza di legittimità siano concordi: il pericolo reale va giudicato alla stregua delle leggi scientifiche e sulla base dell'insieme delle circostanze concrete. Il principio precauzionale risponde ad altre e diverse esigenze, ossia a misurare non già un pericolo reale, ma una situazione più generale di rischio. Dose ed esposizione sono perciò i soli parametri di giudizio secondo la scienza tossicologica per accertare la sussistenza (o meno) di un pericolo reale per la salute. Né potrebbe farsi riferimento ad una diversa concezione solo qualitativa e non anche quantitativa del pericolo. Invero, se così fosse, potremmo semplicemente compilare una lista di sostanze pericolose senza neppure bisogno di stabilire i limiti-soglia. Una definizione (solo) qualitativa non avrebbe cioè neppure bisogno di quantificare alcun limite. Una definizione solo qualitativa di tossicità è dunque impossibile. E così l'avvelenamento non è una fattispecie delittuosa in cui la definizione di pericolo sia stata formulata una volta per tutte dal Legislatore espressamente prevedendo un richiamo al superamento di limiti legali; il riferimento è invece alle leggi scientifiche e quindi alla dose tossicologicamente rilevante.

Non è, ancora, un caso l'accordo unanime tra leggi scientifiche, norme giuridiche, interpretazione della più autorevole dottrina e del Giudice di legittimità: per la scienza tossicologica, parametro esclusivo per identificare e riconoscere un pericolo come reale, sono irrinunciabilmente: I. la concentrazione/dose a cui la sostanza (che sia stata accertata presente al momento del giudizio considerato) produca reali effetti tossici; II. l'esposizione e cioè l'interazione tra un organismo biologico e la sostanza ritenuta tossica. In assenza di esposizione e della possibilità di misurare e/o verificare l'entità dell'esposizione non può esserci affermazione di avvelenamento: è la dose tossicologicamente rilevante che fa il veleno. Ecco perché il pericolo cui fanno spesso riferimento accuse pubbliche (e private) finisce per essere un pericolo solo supposto perché riferito ad un pericolo solo ipotetico; proprio perché prescinde in concreto da siffatti due irrinunciabili parametri (dose ed esposizione).

Sarebbe poi contraddittorio accettare il concetto

che è la dose che fa il veleno, ma poi utilizzare il superamento dei valori soglia per giudicare il possibile pericolo secondo quella che sarebbe appunto una manifesta ed intollerabile contraddizione. Anche l'assunto che il pericolo sia rilevante quante volte la contaminazione fosse più estesa, non sarebbe scientificamente attendibile. E la ragione è sempre la stessa: se i livelli tossici non sono raggiunti, il numero di soggetti potenzialmente esposti è irrilevante perché non modifica certo la pericolosità dell'inquinamento. Invero, l'acqua è avvelenata solo se contiene livelli di sostanza potenzialmente nocivi tali da causare un avvelenamento; solo cioè se ha assunto qualità tossiche da poter recare danno alle persone.

La ricerca della responsabilità penale come inefficiente sistema di tutela dell'ambiente

Principio di civiltà giuridica inderogabile è perciò anche l'esigenza che la Pubblica Accusa dovrebbe poter essere in grado di attribuire a ciascuno degli imputati il proprio fatto volontario di avvelenamento. I tempi, le circostanze, gli elementi costitutivi del reato (ad iniziare proprio dallo stesso evento di avvelenamento), del nesso causale con la condotta, del concorso, del dolo, devono quindi poter essere precisati e provati: ciascun imputato deve cioè poter (irrinunciabilmente) sapere di cosa davvero (e in forza di quali elementi di prova) debba rispondere. Al concorso di persone neppure potrebbe poi essere sostituita, alla stregua di un salvifico *deus ex machina*, la contestazione della c.d. "strategia d'impresa" che significherebbe non l'attribuzione a ciascuno di un proprio fatto di contributo consapevole e volontario alla determinazione dell'evento di avvelenamento, ma il preteso concorso in una strategia d'impresa (appunto), che di per sé non avvelena: la strategia di impresa non è di per sé condotta di avvelenamento (neppure a titolo concorsuale).

Troppo spesso, quando si è "offuscati" dal pregiudizio o da intenti e interessi di parte, si perde lo stesso significato del buon senso e si rischia di confezionare imputazioni in ragione di un obiettivo da perseguire (il risarcimento dei danni ambientali) e non di quello solo che è proprio del processo penale: l'accertamento della responsabilità personale. È infatti il processo che non può essere avvelenato: avvelenato da una commistione di interessi che prescindano dal reale accertamento di comportamenti valutati nel-

Nota:

(13) F. Angioni, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994, 99.

l'illusione di poter svilire la prova fino al suo non essere. La difficoltà di poter imputare i danni a soggetti determinati non può finire quindi per obliterare la circostanza il più delle volte vera e cioè che i danni non necessariamente dipendono da comportamenti volontari di soggetti agenti (14).

Si intende che la tutela risarcitoria *ex post* neppure può obliterare la prova del nesso causale fra l'attività svolta dall'operatore ed il danno ambientale; gli obblighi di risarcimento non possono non restare che tassativamente subordinati all'accertamento delle specifiche responsabilità personali, perché questo è l'oggetto principale del processo penale (in cui la stessa parte civile è parte eventuale ed il responsabile civile parte, per così dire, doppiamente eventuale).

Un sistema di responsabilità oggettiva consentirebbe certo una più agevole individuazione del responsabile cui addebitare il danno, ma sarebbe intollerabile in un sistema civile quale certamente non può che restare quello proprio anche del nostro processo penale. Un'estensione incontrollata di contestazioni di non verificabili forme di responsabilità sposterebbe l'imputazione dall'individuo al danno, rendendo l'individuo "ostaggio" del danno, così avvinendolo in un'inaccettabile finzione: quella dell'imputazione oggettiva della responsabilità, svincolata da qualsivoglia coefficiente soggettivo ed in cui lo stesso accertamento del nesso causale tra condotta e

danno resterebbe affievolito sino al suo indotto svanire (15).

Neppure si può anche soltanto rischiare che il contributo causale sia di fatto circoscritto dalla necessità di sostenimento di costi di un illecito (l'avvelenamento) che non sia sicuro nella sua oggettiva sussistenza e nella sua attribuzione al fatto volontario di ciascuno cui sia contestato.

Bene dunque allertare il massimo scrupolo ad evitare imputazioni tanto gravi quanto incerte perché non sorrette da alcun accertamento di carattere scientifico o da altre indagini capaci di rispondere alla prima delle domande su cui misurare il giudizio: se e quando le acque abbiano assunto qualità tossiche da poter recare danno alle persone.

Quello della responsabilità penale non è un sistema di tutela dell'ambiente davvero efficiente; né potrebbe diventarlo attraverso inaccettabili forzature e finzioni che invece si realizzano quante volte si dimentichi l'importanza del "metodo".

Note:

(14) Cfr., in tal senso, F. Degl'Innocenti, *I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale*, in *Contratto e impresa*, 2013, 741 ss.

(15) Cfr. anche D. Castronuovo, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, cit., 43; e, nello stesso senso, F. D'Alessandro, *Pericolo astratto e limiti soglia*, cit., 343 ss.


LIBRI

COLLANA: ITINERA – Guide giuridiche

Diritto sanitario

Rosotto Colombatto & Partners

a cura di Lorenzo Lamberti



L'opera affronta, con un'impostazione **multidisciplinare** e con il giusto bilanciamento di **approfondimento scientifico** e **taglio pratico-operativo**, tutti gli aspetti del diritto sanitario.

Partendo dal **diritto alla salute** e dal "**sistema Servizio sanitario**", il testo offre un'analisi approfondita delle tematiche relative alle **prestazioni sanitarie**, ai **soggetti**, al **personale**.

Un'attenzione particolare è dedicata ai **rapporti di lavoro** (professioni mediche e sanitarie non mediche), alla **responsabilità del medico** (civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare), all'**attività contrattuale** delle aziende ospedaliere e sanitarie, alla **privacy** e al **regime fiscale** delle aziende sanitarie.

Completa il volume l'analisi della **gestione del patrimonio** degli enti sanitari e dello **smaltimento dei rifiuti**. Arricchiscono l'opera **case history**, **esempi**, **schemi riepilogativi** ed un dettagliato **indice analitico**.

Il volume è disponibile anche in **formato ebook**.

Ipsoa 2012, Euro 57,00

Per informazioni e acquisti

- Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del SACRO CUORE



Sistema bibliotecario e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

Nuova
ricerca

Richiedi /
Prenota

Esporta

Ritorna
all'elenco

Modifica
la ricerca

Altra
ricerca

Parole chiave di base

diritto penale e processo

Tutto il Catalogo UCSC

Cerca

Limita la ricerca alle copie disponibili

Forse cercavi *diritto penale e processo* ? Altro

518 risultati trovati. Ordinati per rilevanza | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

Visualizza Record: Precedente Successivo

Titolo **Diritto penale e processo: mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina**

Pubblicazione Milanofiori Assago, Milano : IPSOA, 1995-

Nota Descrizione basata su: v. III, n. 1(1997)

Publicato anche online.

ISSN 1591-5611

More info

Per eventuali informazioni addizionali utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone **MORE INFO**):

Cerca riferimenti per *Diritto penale e processo* in Google Scholar

Ubicazione	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
Posseduto	Vol. 1(1995)-
Collocazione	PER-MI-002053-bis
Ultimi ricevimenti:	Novembre 2016 v.22 no.11
Ubicazione	Sala Giurisprudenza - Piacenza
Posseduto	Vol.1,n.4(1995); vol.3(1997)-vol.14(2008);vol.20,n.1(2014)-
Collocazione	PER-PC-3093

Ubicazione	Collocazione	Stato	Note
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 9-12	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 5-8	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 1-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 9-12	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 5-8	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 1-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 9-12	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 5-8	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 1-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2012 v. 18 n. 9-12	-	Rivolgersi al personale della biblioteca

Visualizza le altre copie o ricerca un determinato volume/copia

URL Permanente del record